

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI CUI AL D.LGS. 231/2001**

La Redancia

Premessa e finalità del modello di organizzazione e gestione

Il D.Lgs. 231/2001, attuativo dell'art. 11 della legge 300/2000, disciplina la responsabilità degli "enti" per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

L'ente con personalità giuridica contemplato dalla legge è ritenuto responsabile, in via di principio generale, per i reati commessi da propri amministratori, dirigenti nonché dai soggetti che comunque gestiscono o controllano, anche di fatto, una unità funzionale, sempre che da detti reati tragga vantaggio (o interesse), direttamente o indirettamente, l'ente stesso.

Fermo restando il profilo personale della responsabilità penale dell'autore del reato, l'ente di appartenenza o di riferimento, se ritenuto responsabile sussistendo le condizioni di cui sopra, subisce sanzioni di vario tipo, anche cumulabili, e cioè:

- del tipo amministrativo pecuniario (da € 25.800 a € 1.549.000);
- del tipo interdittivo a diverso livello di intervento;
- del tipo confisca degli eventuali proventi;
- la pubblicazione della sentenza.

Prescindendo dal soggetto che ha commesso il reato (soggetto in posizione apicale, ovvero soggetto sottoposto), si può affermare che, in via generale ed esemplificando, l'ente in questione non è ritenuto responsabile se:

- ha adottato, in via preventiva rispetto al compimento dell'atto illecito, adeguati modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire il reato verificatosi in concreto;
- ha provveduto a costituire uno specifico organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del citato modello, provvedendo al contempo a curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso i reati abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello; non ci sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo di cui al precedente punto.

I citati modelli organizzativi e di gestione, richiamati espressamente dalla legge e la cui adozione da parte dell'ente in forma e contenuto adeguato è capace di escludere la responsabilità dell'ente, rappresentano, in estrema sintesi, il complesso (appositamente documentato) dei procedimenti operativi e dei sistemi di delega formale e di controllo interno finalizzato alla prevenzione, per quanto tecnicamente possibile rispettando la missione istituzionale, dei reati che possono essere commessi dalle diverse figure aziendali nell'esercizio e/o per l'esercizio del loro mandato.

Il prodotto finale è dunque un manuale organizzativo e gestionale dei principali processi operativi aziendali ed un prontuario delle azioni/controlli/responsabilità graduate in relazione ai diversi soggetti contemplati dalla norma come potenziali produttori di reato.

La Redancia, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della propria posizione, a tutela dei propri *stakeholder*, ha ritenuto di procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Con l'adozione del Modello Organizzativo, La Redancia si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe dei poteri, insieme agli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle prescrizioni del Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Struttura del modello di organizzazione e gestione

Il D.Lgs. n. 231/2001, nell'indicare il predetto modello, non assegna un particolare standard di riferimento né richiede forme definite di certificazione e quindi l'ente deve costruire lo specifico modello che intende adottare ed attuare tenuto conto delle proprie caratteristiche strutturali e dei processi produttivi indispensabili per conseguire l'oggetto sociale.

Le caratteristiche a tal fine considerate, complessivamente rappresentate dai contenuti dello Statuto, dalle peculiarità della speciale normativa della cooperazione sociale (l. 381/1991), dalla dimensione strutturale dell'ente e dall'organico impiegato, sono:

- oggetto sociale e missione;
- aree di intervento istituzionale;
- modalità di gestione tipiche delle aree istituzionali;
- limiti e livelli di azione delle proprie risorse tecnico – amministrative - decisionali impiegate nel processo produttivo.

La costruzione del modello è realizzata in forma di “manuale di organizzazione e gestione” attraverso i seguenti passaggi istruttori decritti in successione:

- la ricognizione analitica dei processi operativi ed decisionali per le singole aree di attività;
- la identificazione dei punti di criticità ove è prevedibile, in modo ragionevole, la possibilità di commissione del reato;
- la individuazione delle possibili modalità di soluzione e di prevenzione;
- la convalida delle linee di prevenzione decise dall'ente;
- la descrizione dei passaggi operativi nell'ambito delle aree di applicazione funzionale;
- la documentazione delle deleghe e dei poteri;
- la descrizione dei controlli e delle responsabilità nei vari passaggi;
- la previsione di coinvolgimento attivo, dinamico e formativo dei destinatari dei precetti procedurali contenuti nel manuale rappresentativo del modello organizzativo e gestionale;
- la definizione di un sistema sanzionatorio;
- la previsione di aggiornamento al variare dei presupposti oggi considerati.
- l'istituzione di un organismo di vigilanza;
- la definizione di un piano di formazione e comunicazione al personale;
- l'adozione di un codice etico.

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolata principalmente in due fasi:

- identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio: tale fase presuppone una mappatura delle aree della Cooperativa rappresentata da un'analisi dell'attività volta ad individuare le aree di rischio di reato, cui segue l'individuazione delle eventuali carenze organizzative, con previsione di interventi correttivi;
- progettazione del sistema di controllo: tale fase concretizza la preventiva valutazione del sistema di controllo interno, in una fase di adeguamento e integrazione, e comunque nell'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Nella costruzione del Modello organizzativo, gestionale e di controllo un concetto critico da tenere presente è certamente quello di “rischio accettabile”.

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 231/2001, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato.

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'Ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive.

MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

L'individuazione delle aree a rischio rappresenta un'attività fondamentale per la costruzione del “Modello”.

La Redancia ha proceduto nell'analisi del contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs 231/2001.

I risultati dell'analisi sono custoditi a cura dell'Organismo di Vigilanza che provvede altresì alla loro periodica verifica ed al costante aggiornamento, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte.

In via generale, si precisa che, per quanto concerne l'individuazione delle azioni di riduzione del rischio si è tenuto conto, oltre che del particolare carattere onlus de La Redancia, delle procedure aziendali già adottate da La Redancia e nello specifico:

- alle procedure di certificazione qualità ISO 9000;
- alle procedure di controllo contabile applicate nel rispetto dei principi contabili secondo le precisioni riferite alle società cooperative sociali onlus;
- alle procedure elaborate in materia di sicurezza sul lavoro (modello DVR e allegati)
- alle procedure elaborate in materia di privacy;
- alle procedure elaborate in materia alimentare e in materia di raccolta e smaltimento rifiuti;
- alle procedure relative alla diffusione del Covid-19 nonché alle recenti riforma in tema di reati tributari

La tipologia dei reati

L'ambito operativo del Decreto riguarda i seguenti reati (aggiornato con l. 68/2015 in materia di delitti contro l'ambiente e con l. 69/2015 in materia di reati societari e ancora con l. 38/2017 sempre in ambito di reati societari, l. 161/2017 in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed in tema di razzismo e xenofobia), nonché quelli introdotti dalla legge 39/2019 nonché Dlgs. 75/2020 e legge n. 157/2019.

Articolo 24

(indebita percezione di erogazioni, truffa i danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno stato o di un ente pubblico)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (2).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (3).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (2).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(4).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2(5).

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25 - bis

(Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter
(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater 1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica

all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a- bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Art. 25-terdecies
(Razzismo e xenofobia).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell' attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

Articolo 25 quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (2).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo(3).

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)(4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

[2] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[4] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75

Articolo 25 sexiesdecies

Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 26

(Delitti tentati)

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è l'elemento fondamentale per la gestione della responsabilità degli enti e deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è dunque sostanzialmente un documento, costruito come regolamento interno e adottato dall'ente in modo formale.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la responsabilità dell'ente in caso di reato, è che l'ente abbia costituito un proprio Organismo di Vigilanza, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso.

Il D. Lgs 231/01 non fornisce indicazioni riguardo alla composizione dell'OdV, che deve in ogni caso essere interno all'ente. Sono quindi possibili sia soluzioni monosoggettive che plurisoggettive.

La scelta in merito deve essere tale da assicurare l'effettività dei controlli, in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente. Se si sceglie la soluzione plurisoggettiva, possono essere chiamati a far parte dell'OdV membri interni ed esterni all'ente, purché in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza.

Analisi dei rischi e delle aree aziendali coinvolte

L'analisi dei rischi è esposta di seguito e con l'utilizzo di una tabella integrata tra i diversi reati presupposto, il rischio e le aree/soggetti aziendali coinvolti. Si rimanda alla lettura della predetta tabella allegata al presente MOG e costituente parte integrante dello stesso.

Area di rischio: Richiesta e gestione accreditamento istituzionale

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Responsabile Qualità e Privacy

Area di rischio: Gestione del Contenzioso

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Area di rischio: Gestione dell' Armadio Farmaceutico e Magazzino

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Armadio Farmaceutico e Magazzino

Responsabili Dipartimento Tecnico presso le varie strutture.

Area di rischio: Ambiente Salute e Sicurezza

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile Qualità e Privacy

Area a Rischio: Amministrazione del Personale

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Risorse Umane

Responsabile Ufficio amministrativo

Area di rischio: Gestione rapporti con l'Autorità Garante della Privacy

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Qualità e Privacy

Addetto Qualità e Privacy amministrazione

Area a Rischio "Strumentale": Acquisti di Beni e Servizi

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Amministratore Delegato

Responsabile Acquisti

Area a Rischio "Strumentale": Selezione, Formazione e Sviluppo del Personale

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile Ufficio amministrativo

Area a Rischio "Strumentale": Amministrazione Contabilità e Bilancio

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Direttore Amministrativo

Area a Rischio "Strumentale": Tesoreria

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Tesoreria e Controllo Amministrativo

Area a Rischio "Strumentale": Gestione dei Contratti di Services

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Area a Rischio “Strumentale”: Gestione dei Sistemi Informativi

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Ufficio Tecnico

Area a Rischio “Strumentale”: Budget e Controllo di Gestioni

Strutture / ruoli aziendali coinvolti

Direttore Amministrativo

BREVE DISAMINA DEI REATI PRESUPPOSTO ANALIZZATI NELLA REALTA' AZIENDALE DELLA REDANCIA

Reati contro la Pubblica Amministrazione

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Inoltre, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (*come per i notai*), purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale.

I reati trattati nel presente paragrafo trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Authorities per quanto attiene:

- la richiesta di autorizzazioni e/o di convenzionamenti e/o di licenze per l'esercizio di attività;
- la richiesta e gestione di contributi / finanziamenti / agevolazioni tributarie e previdenziali;
- l’elaborazione e/o trasmissione dati / informazioni;
- la gestione ispezioni / controlli / accertamenti.
- La partecipazione a gare o bandi pubblici.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la P.A. e le Authorities, i destinatari del “Modello”, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01, devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico approvato da La Redancia;

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, e delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento individuate nel presente manuale organizzativo;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;
- segnalare all'organismo di vigilanza eventuali attività poste in essere in violazione di quanto previsto dal Modello;
- attestare che le domande ed i dati trasmessi e/o rappresentati alla Pubblica Amministrazione ed alle Authorities, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, sono veritieri e corretti.

Inoltre, tenuto conto delle modalità con le quali si possono realizzare i reati di corruzione e concussione, sono processi a rischio:

- Amministrazione e Finanza, per quanto riguarda, in particolare la gestione finanziaria;
- Area Commerciale;
- Risorse Umane per l'attività di selezione e assunzione del personale;
- Consulenze e incarichi professionali.

Frode informatica

Con riferimento ai reati in materia di frode informatica è da ritenere che la mappatura del rischio possa essere validamente ritrovata nella normativa di riferimento della privacy (GDPR 2016/679/UE) e negli adempimenti che periodicamente vengono aggiornati. Al riguardo, si precisa fin d'ora che La Redancia ha individuato un responsabile per la privacy, previsto nella pianta organica aziendale, ed ha stipulato un accordo professionale con una società di consulenza specifica (si richiede un aggiornamento annuale del curriculum professionale della società di consulenza).

Reati relativi alla falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo

Da una valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei processi a rischio, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi. Per quanto sopra, non sono state individuate nel "Modello" specifiche procedure da adottare.

Reati contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio non rientrano nella delega che il Legislatore aveva

concesso al Governo. L'inserimento di tali fattispecie criminose nel novero dei reati presupposto testimonia il nuovo approccio che si sta facendo strada verso la repressione delle frodi commerciali e industriali, il cui scopo è quello di disincentivare politiche aziendali volte ad alterare la concorrenza in danno dei consumatori agendo direttamente sulla motivazione economica sottesa alle condotte commerciali scorrette

I reati Il delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.) punisce «chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti

impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio». La dottrina più attenta osserva che il requisito dell'impiego di "mezzi fraudolenti" difficilmente si riscontra nelle tipiche ipotesi di concorrenza sleale. Per ovviare al limite letterale della norma che, se interpretata in senso restrittivo, depotenzierebbe la sua efficacia applicativa c'è chi ritiene che anche la pubblicità ingannevole possa rappresentare un mezzo fraudolento tramite il quale integrare il delitto in commento, sempre che l'autore abbia agito al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio (dolo specifico). Si tratta di un reato di pericolo per cui non è necessario che la condotta abbia in concreto alterato la normale dinamica dei rapporti commerciali

Anche l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.) rientra tra i reati di pericolo ma, a differenza dell'ipotesi precedente, è un reato proprio dell'imprenditore, punito a titolo di dolo generico.

L'art. 514 c.p. punisce «chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale». Il momento consumativo del reato, quindi, fa perno su un evento materiale di danno- il nocumento all'industria nazionale - la cui indeterminatezza rende nella pratica inesistente la sua applicazione.

La fattispecie descritta dall'art. 516 c.p. è, invece, sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 c.p., in quanto sanziona una condotta precedente alla consegna della merce all'acquirente, ovvero quella della mera messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.) è integrato non solo dalla messa in vendita di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad ingannare o a generare confusione nel consumatore, ma anche dalla loro messa in circolazione, intendendosi qualsiasi attività preliminare alla distribuzione diversa dalla mera detenzione.

Infine, l'ipotesi di cui all'art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) è sussidiaria rispetto all'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. (delitti

contro la fede pubblica), mentre la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (517-quafer c.p.) si caratterizza rispetto all'art. 517

c.p. per l'assenza del requisito dell'attitudine a trarre in inganno gli acquirenti, né richiede, ai fini della configurazione del reato, che il marchio sia registrato.

Le sanzioni Per le fattispecie indicate dalla lett. a), comma 1, la sanzione pecuniaria non può eccedere 500 quote, mentre per le ipotesi indicate dalla lett. b) si applica la sanzione fino a 800 quote, che può essere affiancata dalla sanzione interdittiva.

Reati societari

La valutazione dei rischi collegati ai reati societari impone, innanzitutto, la precisazione che La Redancia è una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, pertanto, sottoposta ai vincoli specifici di cui agli artt. 2152 e ss del c.c. e alle previsioni statutarie. Si precisa, inoltre, che i soci conseguono gli scopi sociali per il tramite sia della partecipazione associativa che dello scambio mutualistico. La Redancia non fa ricorso al mercato finanziario.

La valutazione dei rischi prevede il rispetto delle previsioni di legge (in materia societaria) e dei principi contabili. Fondamentale è il rapporto con l'organo di revisione.

Le false comunicazioni sociali ed il falso in prospetto potrebbero configurarsi principalmente nella redazione del bilancio e di ogni altro documento giuridicamente rilevante. Una stretta collaborazione tra OdiV e Collegio Sindacale e OdiV e Amministratori può garantire un buon livello di controllo preventivo alla commissione di questo genere di reati.

Gli organi aziendali coinvolti maggiormente nella commissione di tale genere di reati sono:

- Il consiglio di amministrazione
- Collegio Sindacale
- l'area amministrativa
- l'area finanziaria

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività.
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività la trasmissione di dati e documenti specificatamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Da una valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Non costituisce area di rischio aziendale.

Delitti contro la personalità individuale

La Redancia opera una valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Esistono peraltro, nel Codice Etico, precisi riferimenti circa la tutela della dignità e della integrità del dipendente, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Reato abusi di mercato

Da una valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo, non sono stati riscontrati i presupposti oggettivi per la relativa commissione.

Peraltro, nel Modello sono state individuate specifiche modalità per la gestione del patrimonio dell'Ente.

Inoltre, la Cooperativa ha previsto nel Codice Etico precisi riferimenti che sia gli amministratori che i dipendenti sono tenuti ad osservare nella gestione delle informazioni di qualsiasi natura e nei rapporti con i terzi.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La Redancia ha posto in essere tutti i presidi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, talchè non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che i reati in oggetto possano essere commessi.

I presidi posti in essere assicurano infatti il puntuale adempimento dei vincoli imposti dalla legge in merito:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

Esistono peraltro, nel Codice Etico, precisi riferimenti circa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Al fine di assicurare il necessario coordinamento, tra i compiti dell'Organismo di vigilanza figura anche quello di mantenere con il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione un raccordo costante ed una integrazione progressiva delle rispettive competenze.

Procedura in tema di rischio Covid-19

Il recepimento della normativa in vigore, anche a livello regionale, ha determinato la seguente organizzazione:

- Dpi distribuzione costante e giornaliera di mascherine, guanti monouso, periodica sanificazione delle stanze, degli ambienti lavorativi, spogliatoi.
- Predisposizione della formazione del personale con corsi di aggiornamento ciclici.
- Ridefinizione del concetto di lavoro in presenza con utilizzo flessibile dello *smart working* su base giustificata per le funzioni che possono essere svolte da remoto.
- Mantenimento del distanziamento sociale per le presenze negli uffici, con obbligo di misurazione della temperatura e mascherina per tutti coloro che abbiano accesso ad ambiente di lavoro comuni
- Privilegiare, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro del lavoro agile, limitando in maniera diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza.
- Attivare l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 10 luglio 2016 e del C.C.N.L. 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili.
- Al fine di evitare il contagio tra i dipendenti, si diffondono norme di buone pratiche di igiene, fornendo informazioni necessarie e dotando ogni sede di dispenser a soluzione idroalcolica e di prodotti per la sanificazione personale, oltre che operando nell'organizzazione del lavoro e dei turni per diminuire le occasioni di contatto tra i lavoratori.
- Le forniture di materiali presidio medico chirurgico sono regolari senza sensibili disservizi.
- scorta e dotazione di mascherine chirurgiche ed FF P2 nella norma con autonomia tra i 15/20 giorni;
- fornitura di guanti monouso in normale riordino;
- gel sanificante mani scorte per 5 settimane ;
- Aggiornamento e stesura del D.V.R.
- In costante aggiornamento ed attuazione con la modalità dello stretta consultazione del S.P.P. e del Medico Competente.

- Definizione del calendario delle riunioni 2021 e dei partecipanti, garantendo al massimo la versione della riunione online.
- FRAGILITÀ: Esame da parte del Medico Competente, delle cartelle mediche in possesso preso l'archivio aziendale, finalizzato alla compilazione di un elenco di lavoratori ritenuti fragili con messa in sicurezza degli stessi, soprattutto mediante il lavoro agile.
- Rispetto della normativa nazionale e regionale sulle visite dei parenti
- Rispetto normativa nazionale e regionale sulla quarantena degli ospiti e dei dipendenti.

In caso di positività procedere al tracciamento dei contatti, con successiva avvertimento di quarantena.

Suggerimenti

In ossequio alle direttive ANAC occorre prevedere un doppio canale di segnalazione per l'ODV.

Quest'ultimo, preferibilmente collegiale, deve avere al suo interno competenza penalistica.

L'Odv deve elaborare relazioni semestrali inviate agli apicali della società.

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita

Da una valutazione dei reati perseguiti a norma del presente articolo, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Reati transnazionali

Anche in questo caso, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi, l'ipotesi che questi reati possano essere commessi.

Delitti di criminalità organizzata

Da una valutazione dei reati previsti dalla norma, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni .

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Da una valutazione dei reati previsti dalla norma, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Delitti contro l'industria e il Commercio

Da una valutazione dei reati previsti dalla norma, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Da una valutazione dei reati previsti dalla norma, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei

rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Da una valutazione dei reati previsti dalla norma, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi.

Reati ambientali

E' stato valutato l'impatto della legislazione in tema di reati ambientali sull'attività della Cooperativa e se ne è ricavato il convincimento che questo può considerarsi marginale. Ciò nonostante sono stati dettati specifici protocolli da seguire specie per quanto concerne la 'gestione' dello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Cooperativa.

Tali protocolli riguardano le seguenti attività:

smaltimento delle 'cartucce' usate per inchiostro delle stampanti: è in essere un servizio per la fornitura di eco box attraverso cui viene gestita la raccolta delle cartucce di stampa usate nei suddetti contenitori e successivo ritiro dei medesimi. E' espressamente previsto che il servizio venga fornito attraverso operatori autorizzati al trasporto rifiuti;

ritiro cartucce toner esaurito delle macchine multifunzione (fotocopiatrici e stampanti di rete): anche in questo caso, è stato attivato un servizio che provvede al ritiro dei toner vuoti.

per quanto riguarda lo smaltimento dei computer e tutte le macchine elettroniche di proprietà della Cooperativa, si provvede ad inserire l'obbligo al ritiro degli apparati sostituiti da parte del fornitore;

lo stesso vale per gli arredi con produzione dei rifiuti ingombranti. Più precisamente, nel caso di sostituzione dell'arredo, si provvede ad inserire l'obbligo al ritiro dell'arredo sostituito da parte del fornitore ovvero, in alternativa, si effettua lo smaltimento direttamente a norma di legge;

per quanto riguarda il materiale di consumo di tutti gli impianti elettrici, allo smaltimento vi provvede la ditta che opera la manutenzione.

Smaltimento di farmaci scaduti: esiste un sistema di recupero e di smaltimento anorma, che viene effettuato dal personale addetto.

più in generale, in tutti i casi di appalto di fornitura servizi e/o di lavori per manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà è previsto l'inserimento di specifiche clausole che esplicitino la gestione dei rifiuti in capo all'appaltatore. Allo stesso modo si provvede anche per l'impresa di pulizie, che smaltisce i propri prodotti.

-Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e

giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-
quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].

-razzismo e xenofobia 25-terdecies

-impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Da una valutazione dei reati previsti dalla norma, non è stata riscontrata, nella fase di mappatura dei rischi in azienda, l'ipotesi che questi ultimi possano essere commessi. Ad ogni buon conto, nel caso di assunzione di personale, il Modello contiene uno specifico rinvio ai principi contenuti nel codice etico approvato dalla Cooperativa.

***Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020].***

Iter normativo L'inclusione dei reati tributari tra i reati presupposto, ad opera del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019, rappresenta l'ultima novità del 2019 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il legislatore italiano ha infatti parzialmente recepito l'obiettivo posto dall'art.

6 della Direttiva UE 2017/1371, approvata dal Parlamento europeo il 05/07/2017 e recante "Norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione" (c.d. Direttiva PIF). Il citato art. 6 della Direttiva ha previsto che i singoli Ordinamenti prevedano norme idonee ad irrogare sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" nei casi di frode fiscale posta in essere «a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica; b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica»

Novità normative Con riferimento alle novità in materia di responsabilità degli enti, l'art. 39 del D.L. n. 124/2019 aveva inizialmente previsto la sola introduzione tra i reati presupposto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, mediante l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari".

In sede di conversione, tuttavia, la disciplina originariamente prevista ha subito rilevanti modifiche. La L. n.157/2019 ha infatti incluso nel catalogo anche ulteriori fattispecie delittuose, tutte caratterizzate dalla condotta fraudolenta del contribuente. Di conseguenza, il nuovo art. 25-quinquiesdecies include ad oggi, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti delitti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, per il quale si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La nuova normativa prevede infine che, nell'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno di tali delitti, l'ente abbia conseguito un "profitto di rilevante entità", la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo.

Ulteriore novità è data dalla possibilità di applicare le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001, ovvero il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Altre novità normative Tra le ulteriori novità apportate dal D.L. n. 124/2019 convertito con la L. n. 157 /2019, oltre a quelle previste in materia di responsabilità degli enti, si segnalano:

l'innalzamento delle cornici edittali delle principali fattispecie penali tributarie (artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000);

la previsione di alcune circostanze attenuanti (artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000);

l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa o degli

elementi attivi sottratti all'imposizione per la dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n.

74/2000);

l'estensione della non punibilità di cui all'art. 13 comma 2, D.Lgs. n.

74/2000 ad alcune fattispecie (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000) a seguito dell'integrale pagamento del debito tributario prima di aver avuto formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo o della pendenza di un procedimento penale relativo a tale fatto;

l'estensione delle confisca "in casi particolari", ossia la confisca allargata di sproporzione, prevista dall'art. 240-bis c.p., a specifiche figure di reati tributari (artt. 2, 3, 8, 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 74/2000).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Con l'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.L. n. 124/2019, si punisce con la pena da quattro a otto anni di reclusione «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi».

La norma ha quindi ad oggetto una condotta commissiva che può essere suddivisa in due fasi. Nella prima, il soggetto attivo si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nella seconda invece, il soggetto indica, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi mediante l'ausilio della mendace documentazione sopra indicata.

Non è prevista alcuna soglia di punibilità, di conseguenza troverà applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa. Il D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, nell'aumentare la previsione di pena per il primo comma ha introdotto al nuovo comma 2-bis l'applicazione di una pena inferiore (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi indicati sia inferiore a euro centomila. Resta da vedere se tale distinzione segni un confine tra forma semplice e forma attenuata del reato, oppure se sia necessario ritenere che si tratti di una autonoma fattispecie, come sembrerebbe potersi desumere dalla disciplina del nuovo art. 25-quinquiesdecies, che ha previsto pene differenti per l'ente a seconda che ricorra l'una o l'altra ipotesi criminosa, trattando quindi le due previsioni.

come reati autonomi [Relazione n. 3/2020 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione).

Con riferimento all'utilizzo di documenti o fatture concernenti operazioni inesistenti la norma, anche a seguito della modifica, continua a non effettuare alcuna distinzione tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo (ossia per inesistenza della prestazione oggetto di fatturazione) o soggettivo (ossia quando la prestazione viene effettuata da soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura). Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che l'indicazione di elementi passivi fittizi

nella dichiarazione avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato previsto dall'art.2 del D.Lgs. n. 74/2000, in quanto la norma non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (da ultimo Cass. pen. sez. III., 29/10/2019, n. 50362).

Ulteriore modifica apportata dal D.L. n. 124/2019 è l'applicazione della confisca "in casi particolari", prevista dall'art. 240-bis c.p. nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore a duecentomila euro. In particolare, detta confisca "allargata" - qualificata dalla giurisprudenza come una misura di sicurezza - prevede che in caso di condanna (anche a pena patteggiata) sia disposta la confisca del denaro, dei beni o altre utilità di cui il condannato (persona fisica) non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare, anche per interposta persona fisica o giuridica, o averne la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. È possibile giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale soltanto nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

Il legislatore del 2019 ha altresì esteso la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 anche al delitto in esame (c.d. ravvedimento operoso) ma soltanto nel caso in cui l'imputato abbia provveduto all'integrale pagamento del debito tributario prima di aver avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o della pendenza di un procedimento penale relativo a tale fatto.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici L'art. 3 del D.lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, delinea una fattispecie residuale rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In particolare, la disposizione indica quali condotte criminose quelle consistenti nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, nell'utilizzare documenti falsi e nell'adottare qualsiasi altro mezzo fraudolento. La norma si riferisce infatti ad artifici differenti, incriminando tutti gli ulteriori comportamenti

fraudolenti che abbiano come fine l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. È stato ritenuto tale dalla Cassazione, ad esempio, il comportamento, definito come "insidioso e ingannatorio", consistente nell'attribuire la stessa numerazione a due fatture distinte (Cass. pen. sez. IIT, 29/03/2017, n. 37127).

La condotta è anche in questo caso articolata in due segmenti, in una prima fase il soggetto pone in essere l'attività ingannatoria, che sarà funzionale allo svolgimento della seconda fase, ossia la presentazione della dichiarazione mendace. In particolare, nell'ipotesi in cui l'attività ingannatoria sia stata realizzata da altri, è richiesta la consapevolezza da parte del soggetto agente al momento della presentazione della dichiarazione (Cass. pen. sez. III, 15/02/2019, n. 15500, Rv 275902). È stato ritenuto dalla Suprema Corte che il rilascio da parte di un professionista abilitato di un visto di conformità mendace o di una certificazione tributaria infedele (ad esempio per gli studi di settore) costituisca un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e come tale può comportare il concorso del professionista nel reato previsto dall'art. 3 D.Lgs n. 74/2000 (Cass. pen. sez. III, 13/03/2019, n. 19672, Rv. 275998).

A differenza dell'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, è prevista una soglia di punibilità. Il delitto infatti si configura solamente laddove, congiuntamente, l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque sia superiore a un milione e cinquecentomila euro oppure l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore a trentamila euro.

Anche in questo caso, per effetto della riforma del 2019, la pena edittale è stata innalzata (da un anno e sei mesi a sei anni) alla reclusione da tre a otto anni. La riforma ha inoltre previsto l'applicazione della confisca "in casi particolari" di cui all'art. 240-bis c.p., qualora l'imposta evasa sia superiore ad euro centomila, ed esteso anche a questa fattispecie la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti La fattispecie di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, come modificata nel 2019, punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La finalità di reprimere il fenomeno criminoso delle imprese appositamente create al solo scopo di produrre documentazione per operazioni inesistenti (cd. cartiere) ha mosso il legislatore alla previsione di una fattispecie qualificabile come reato di mero pericolo.

Il secondo comma dell'art. 8 contempla una speciale ipotesi di cumulo giuridico, prevedendo che l'emissione di una pluralità di fatture o documenti falsi nel medesimo periodo di imposta dia luogo ad un unico episodio criminoso, anziché tanti reati quanti sono i documenti emessi.

Con riferimento all'elemento psicologico del reato, la norma espressamente

richiede la sussistenza del dolo specifico, costituito dal fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La giurisprudenza ha recentemente chiarito che l'esistenza di un concorrente fine di pro- fitto personale non esclude la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'il- lecito, laddove questo accompagni il requisito normativo del fine di consentire l'evasione del terzo (Cass. pen., sez. III, 24/05/2019, n. 39316, Rv. 277162). Diverso sembrerebbe invece il caso del soggetto che ponga in essere la con- dotta rilevante avendo esclusivamente un fine diverso da quello normativa- mente richiesto, ad esempio al solo fine di ottenere un finanziamento o occultare attività di contrabbando.

Il delitto si consuma nel momento in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di imposta (da ultimo Cass. pen., sez. III, 05/07/2018, n. 47459, Rv. 274865).

Anche in questo caso il D.L. n. 124/2019 ha:

- innalzato le pene previste, portando la cornice edittale dalla precedente previsione da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione alla attuale cornice che va da quattro a otto anni;
- introdotto il comma 2-bis, che prevede una pena più bassa (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) laddove l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti sia inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro centomila;
- prevista l'applicazione della confisca "in casi particolari" di cui all'art. 240-bis c.p., se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a duecentomila euro.

Occultamento o distruzione di documenti contabili La disposizione di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 74/2000 ha subito una prima modifica attraverso il D.Lgs. n. 158/2015 e da ultimo mediante la L. n. 157/2019. La fattispecie, a seguito dell'innalzamento della cornice edittale operato dal secondo inter- vento riformatore appena citato, punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentir e l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Si ritiene si tratti di un reato di pericolo concreto; con riferimento all'idoneità ostativa della condotta tipica la giurisprudenza ha chiarito che, dal momento che ad essere tutelato è il bene giuridico della trasparenza fiscale, il delitto è integrato anche nel caso in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa «renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni,

rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore, e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova» (da ultimo Cass. pen. sez. III, 27/11/2018, n. 6914).

Il delitto ha natura di reato istantaneo nel caso in cui la condotta consista nella distruzione dei documenti; è invece permanente laddove venga contestato nella forma dell'occultamento. In tal caso, la Cassazione ritiene che, laddove non risulti la distruzione e la precisa data della stessa, la consumazione si

protrae sino al momento dell'accertamento fiscale (da ultimo Cass. pen., sez.m 26/02/2019, n. 14600).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte La disposizione di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 74/2000, che non è stata oggetto di riforma diretta da parte del Legislatore del 2019, sanziona:

al primo comma con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; se l'ammontare delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, è superiore a duecentomila euro trova applicazione la pena edittale che va da uno a sei anni;

Al secondo comma, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque la fattispecie in termini di reato di pericolo concreto. Tale idoneità, secondo la giurisprudenza sussiste laddove l'atto posto in essere sia, in base ad un giudizio *ex ante* che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, tale da pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (Cass. pen., sez. V, 14/11/2019, n. 1203).

La prima condotta descritta dalla norma è quella dell'alienazione simulata. Con riferimento a tale ipotesi la Cassazione ha affermato che l'alienazione può definirsi "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica

apparente diversa da quella reale, «allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) all'effettiva volontà dei contraenti, con la conseguenza che, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento"» (Cass. pen., sez. III, 05/06/2019, n. 36217).

In via residuale poi, la norma incrimina qualunque "atto fraudolento" posto in essere col medesimo fine illecito, ossia sottrarre i beni all'eventuale riscossione coattiva. È consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale sono atti fraudolenti «tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione» (Cass. pen., sez. ID, 02/03/2018, n. 29636, Rv. 273493). Ad esempio, la Corte di Cassazione ha qualificato quale stratagemma artificioso riconducibile al reato in esame, la condotta consistente nel compimento di un atto di scissione societaria, con cessione di tutto il patrimonio esclusi i debiti tributari, seguita dalla cessione del capitale sociale a prezzo irrisorio, trattandosi di atti che, valuta ti sinergicamente, evidenziano l'abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita societaria (Cass. pen. sez. III, 22/03/2018, n. 31420).

Ancora, in via esemplificativa, sono stati ritenuti stratagemmi artificiosi integranti la condotta tipica, la costituzione di un fondo patrimoniale (Cass. pen. sez. III, 17/01/2019, n. 11464) o di un trust (Cass. pen. sez. III, 17/09/2018, n. 2569), a condizione che sussista il dolo specifico di frode ed una concreta idoneità delle condotte ad ostacolare la riscossione.

L'elemento soggettivo del reato è dato dal dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà di porre in essere atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi per un importo superiore a quanto previsto dalla fattispecie. Laddove il reato sia realizzato mediante negozi giuridici, spetta all'amministrazione dimostrare la strumentalizzazione della causa tipica negoziale o l'abuso dello strumento giuridico utilizzato (Cass. pen., sez. III, 12/05/2016, n. 30497). A fini dimostrativi della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è stato, ad esempio, evidenziato il collegamento cronologico tra l'atto fraudolento e l'accertamento fiscale (Cass. pen. sez. III, 17/01/2019, n. 11464) oppure l'assenza di qualsiasi dato dimostrativo della effettiva volontà di perseguire le finalità proprie degli strumenti giuridici cui si è fatto ricorso (Trib. Bari, sez. II, Sent., 16/01/2018). Trattandosi di reato istantaneo, il momento consumativo è unanimemente collocato nel tempo e nel luogo in cui l'agente pone in essere l'atto, o il primo atto eccedente la soglia di punibilità, di alienazione o il differente atto fraudolento contestato (Cass. pen., sez. III,

09/01/2018, n. 232).

La riforma operata dal D.L. n. 124/2019, convertito mediante la L.n.157/ 2019, sebbene non abbia inciso sulla struttura della fattispecie e non sia intervenuta con riferimento alla pena edittale, ha tuttavia introdotto modifiche in tema di confisca. La riforma ha infatti previsto l'applicazione della confisca "in casi particolari", di cui all'art. 240-bis c.p., per il comma 1 quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a centomila euro; e per l'ipotesi di cui al comma 2, quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a duecento- mila euro.

Direttiva (UE) 2017/1371 Il 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva PIF in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, che prevede, oltre a diverse modifiche in ambito penale, anche l'ampliamento delle fattispecie contemplate dal nuovo art. 25-quinquies del Decreto 231(per le modifiche diverse da quelle tributarie, infra par. 24).

La legge di delegazione europea n. 117 del 4 ottobre 2019 ha imposto al Governo di introdurre la responsabilità amministrativa degli enti per le c.d. gravi frodi di iva individuate dalla Direttiva PIF nelle azioni od omissioni internazionali commesse nel territorio di due o più Stati membri e con un danno complessivo di almeno euro 10 milioni.

Il decreto avrebbe dovuto terminare il suo iter di approvazione entro il 02/05/2020, tuttavia lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19 ha indotto il legislatore a disporre, con la L. 24/04/2020, n. 27, all'art. 1 comma 3 (legge di conversione del decreto Cura Italia), la proroga dei termini per l'adozione di tutti i decreti legislativi in scadenza tra il 10/02/2020 e il 31/08/2020. Conseguentemente, allo stato, il termine sopra indicato è da considerarsi posticipato di tre mesi.

Lo schema di decreto in corso di approvazione prevede, in materia penal-tributaria, una modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000 nonché l'aggiunta, tra i reati presupposto, dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.

In particolare, quanto al primo aspetto, lo schema del decreto prevede la punibilità del tentativo, altrimenti esclusa dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000 per i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4, mediante l'aggiunta di un comma 1-bis, il quale disporrebbe che «Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Con riferimento alle modifiche che verrebbero apportate al Decreto 231, è previsto l'inserimento all'art. 25-q11i11q11iesdecies di un comma 1-bis che punirebbe: con la sanzione pecuniaria fino a trecento quote, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000;

con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000;

con la sanzione fino a quattrocento quote, il delitto di indebita compensazione di cui all'art.10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.

Le sanzioni esposte troverebbero applicazione solamente al ricorrere di determinate condizioni, ossia:

- che il delitto sia commesso in parte nel territorio di un altro Stato

membro dell'Unione europea;

- che sia stato realizzato al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. In relazione, quindi, a queste fattispecie di reato (artt. 4, 5 e 10-quater) la responsabilità dell'ente emergerebbe in relazione alle sole evasioni IVA e non in materia di imposte dirette, così introducendo una disparità di disciplina tra i due settori.

Anche per le fattispecie di nuova introduzione troverebbero applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25-q11znq11iesdecies. In particolare, il secondo comma dispone che nell'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno di tali delitti, l'ente abbia conseguito un "profitto di rilevante entità", la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Anche il terzo comma verrebbe esteso alle fattispecie di nuova introduzione; tale comma, giova ricordare, dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001, ovvero il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema Disciplinare è, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), uno dei Protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Ai sensi dell'art. 6, comma II, infatti, l'Ente per dotarsi di un Modello idoneo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Le stesse Linee Guida delle Associazioni di categoria (Confindustria, AIOP, ecc.) hanno attribuito una rilevanza centrale al Sistema Disciplinare, individuandone, peraltro, un contenuto minimo.

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.

Il presente Sistema Disciplinare è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

LE SANZIONI

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, del revisore.

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o dei Revisori, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le sanzioni mutate da quelle applicabili agli altri dipendenti, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile. Si vedano, dunque, le regole del paragrafo successivo.

Qualora la violazione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste per gli Amministratori, ed il Revisore.

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un soggetto qualificabile come Dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. che precede, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso;

- licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni nei confronti degli Altri Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un altro Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, fino al 30% del corrispettivo pattuito in favore dell'Altro Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'eventuale commissione delle violazioni.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Responsabile delle Risorse Umane ai fini della valutazione dell'eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreto anche una o più violazioni delle previsioni di

cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, potrà essere irrogata, all'esito del procedimento prescritto, la sanzione più grave tra quelle nel concreto applicabile, indipendentemente da quella proposta dall'OdV.

Segue: nei confronti degli Amministratori e del revisore.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data dell'adunanza, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene

comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

Nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile delle Risorse Umane una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

La Società, tramite il Responsabile delle Risorse Umane, contesta tempestivamente - e nel rispetto della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall'OdV, per mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, il Responsabile delle Risorse Umane si pronuncia in ordine alla determinazione ed all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano decorsi i termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale interessato, e devono essere notificati a quest'ultimo, a cura del Responsabile delle Risorse Umane, non oltre i termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile dopo la formulazione delle deduzioni e/o

delle giustificazioni scritte.

Il Responsabile delle Risorse Umane cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente Apicale può promuovere, nei termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Segue: nei confronti dei Dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i dirigenti "non apicali", troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni indicate per i soggetti apicali.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei termini previsti della normativa/regolamentazione eventualmente applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.

Segue: nei confronti degli Altri Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Altro Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale invia, quindi, al soggetto interessato

una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale, che provvede anche all'effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'efficace attuazione del modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, è una responsabilità del Consiglio di amministrazione (da ora in poi, per brevità, anche CdA) di REDANCIA. Essendo il presente modello un *atto di emanazione dell'organo dirigente* (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a del Decreto 231) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione di REDANCIA. A quest'ultimo è demandata pure la facoltà di apportare al modello eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale quali, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di società o funzioni o mutamenti di ruoli di funzioni. Le proposte di modifica ed integrazione del modello potranno essere sottoposte all'OdV.

DIFFUSIONE DEL MODELLO

E' data ampia divulgazione all'interno ed all'esterno della Società, dei principi contenuti nel modello.

Ai fini dell'efficace attuazione del modello, l'informativa verso il personale è gestita dalla funzione aziendale addetta alle risorse umane ovvero al sistema qualità.

L'attività di formazione ed informazione riguarda tutto il personale e prevede, oltre una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto 231.

Comunicazione iniziale

L'adozione del modello è comunicata a tutti i dipendenti, collaboratori, organi sociali e fornitori. I nuovi assunti vengono informati dei contenuti del modello organizzativo, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Informativa ai collaboratori, fornitori e partner

Sono fornite ai collaboratori (anche medici con contratto a libera professione), fornitori e partner, apposite informative sulle politiche adottate della Società, sulla base del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari allo stesso o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Per fare ciò nei contratti che verranno d'ora innanzi stipulati ex novo ovvero modificati per altra ragione con detti soggetti dovranno essere inserite apposite clausole inerenti:

- la dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle disposizioni di cui al Decreto 231;
- la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel decreto;
- la possibilità della Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del Decreto 231;
- i meccanismi sanzionatori in caso di violazione del Decreto 231 (quali, ad esempio, clausole risolutive espresse; applicazione di clausole penali ovvero, alternativamente, diritto di agire per il risarcimento del danno);
- la previsione di un obbligo di segnalazione all'OdV in caso di violazione del modello.

Ai fini di una completa informazione sarà cura della Società valutare le modalità di pubblicizzazione del modello organizzativo.

PROCEDURE E PROTOCOLLI

Per ciascuna delle attività a rischio è stata condotta una specifica analisi atta a ricercare e valutare l'esistenza dei seguenti elementi:

- Regolamentazione: disciplina dell'attività a rischio (es.: procedura di scelta fornitori);
- Tracciabilità: essere in grado di poter verificare ex post l'attività svolta (ad es.: archiviazione documentazione, sistemi informativi, verbali, ecc...);

- Potere di Firma: si tratta in buona sostanza dell'esistenza di deleghe e/o procure specifiche;
- Reporting: reportistica da parte delle persone chiamate ad effettuare l'attività a rischio (es.: report scritti, relazioni, denunce);
- Monitoraggio: controllo ex post e/o contestuale della correttezza dell'attività posta in essere dalle diverse funzioni aziendali.

PROTOCOLLI GENERALI E PRINCIPI

Nell'ambito di tutte le operazioni riguardanti le attività sensibili, di seguito elencate, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente autorizzati mediante deleghe, procure, organigrammi, mansionari, sistema di qualità;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con soggetti terzi solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti di Redancia sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di qualità interno;
- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;

- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività di Redancia devono essere autorizzate, giustificate e documentate;

PROTOCOLLI SPECIFICI

Nel presente paragrafo sono invece disciplinate le attività che Redancia ha individuato come esclusivamente strumentali e comuni alla commissione di alcuni dei reati previsti dal Decreto.

Tali attività sono le seguenti:

- gestione delle note spese;
- gestione delle retribuzioni.
- gestione della corrispondenza.

A tali attività, oltre ai principi generali di comportamento si applicano i protocolli specifici di prevenzione che seguono.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle note spese, i protocolli prevedono che:

- il rimborso delle spese sostenute debba essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo se supportate da giustificativi fiscalmente validi;
- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;

Per le operazioni riguardanti la gestione delle retribuzioni e del sistema incentivante e delle partecipazioni, i protocolli prevedono che:

- il sistema di valutazione ed i sistemi incentivanti siano improntati a criteri di oggettività (posizione ricoperta, responsabilità e compiti assegnati), di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli aziendali;

- i sistemi incentivanti non possano prevedere obiettivi eccessivamente sfidanti in relazione alla loro concreta realizzabilità, valutata sulla base dell'andamento aziendale, del contesto di mercato e degli obiettivi strategici generali che Redancia si pone;
- sia garantita la tracciabilità del processo di inserimento, modifica e cancellazione di dipendenti e collaboratori nell'Anagrafica dell'applicativo per la gestione delle retribuzioni;
- sia garantita la tracciabilità del processo di autorizzazione e verifica di tutte le variazioni retributive, permanenti o una tantum, in busta paga;
- sia garantita la correttezza formale e sostanziale del processo di valorizzazione e successiva autorizzazione dei compensi relativi alle prestazioni libero professionali;
- sia garantita la tracciabilità del processo di validazione, autorizzazione, quantificazione e sottoscrizione degli incentivi e delle compartecipazioni;
- sia garantita la tracciabilità del processo di autorizzazione, contabilizzazione e pagamento degli incentivi e delle compartecipazioni.

Per quanto riguarda la corrispondenza, la società ha rivisto le proprie procedure proprio per adeguare anche tale aspetto aziendale alla normativa 231.

Corrispondenza in Entrata

La corrispondenza in arrivo indirizzata alla Cooperativa è costituita da:

- corrispondenza recapitata dal servizio postale nazionale;
- corrispondenza ritirata presso l'ufficio postale competente per zona territoriale;
- corrispondenza recapitata da corrieri privati;
- corrispondenza consegnata a mano dai mittenti;
- corrispondenza ricevuta via fax;
- atti e documenti oggetto di notificazione alla Cooperativa o a soggetti alla stessa legati dalla funzione o dall'evento;
- corrispondenza ricevuta a mezzo posta elettronica.

E' istituito un sistema di registrazione puntuale della corrispondenza in arrivo, definito "Protocollo in Entrata" (di fatto un file di excell) gestito dal personale addetto, attraverso il quale si annotano, i seguenti dati:

- data di arrivo (di consegna, di ricezione o di ritiro);
- numero progressivo assegnato;
- tipo documento (lettera ordinaria, raccomandata, assicurata, plico, telegramma, fax, e-mail, etc.);

- estremi del mittente;
- oggetto trattato nel documento.
- Soggetto destinatario dello smistamento

Il ritiro della corrispondenza presso l'ufficio postale competente per zona territoriale potrà avvenire solo a cura di soggetti espressamente autorizzati con atto formale.

Per la ricezione della corrispondenza a mezzo posta elettronica si può distinguere tra:

posta elettronica ordinaria "personale" di ogni impiegato, cui può accedere il singolo impiegato solamente, posta generica "redanciaonlus@redancia.net" i cui messaggi sono visibili da più impiegati amministrativi, PEC, quest'ultima è visibile da tutti gli impiegati ed è scaricata dal server ad ogni singolo pc pertanto anche la cancellazione di un messaggio da parte di un soggetto non determina l'eliminazione dello stesso sulla postazione degli altri impiegati.

Si ritiene pertanto utile eventualmente protocollare le sole mail di rilevante interesse comune aziendale, sul succitato registro o in alternativa circolarizzare le stesse all'indirizzo "redanciaonlus@redancia.net".

Tutta la corrispondenza indirizzata alla Cooperativa, non appena pervenuta nella sede della stessa, è aperta (salvo il caso di posta indirizzata a specifiche persone) ed esaminata preliminarmente dall'incaricato, in un ufficio open space in presenza di altri colleghi, l'impiegato la sigla, appone la data di ricezione e l'attribuisce all'ufficio di competenza, non prima di averla registrata sull'apposito registro di Protocollo in Entrata.

La corrispondenza pervenuta presso la sede della Cooperativa ma indirizzata ai singoli componenti gli Organi o ai dipendenti viene presa in carico dall'addetto alla Segreteria che, assicurandone la conservazione chiusa, ne curerà la consegna agli interessati.

Non costituisce corrispondenza il mero materiale pubblicitario generico seppure indirizzato alla Cooperativa. Il Direttore ne potrà disporre la conservazione per il periodo di tempo ritenuto congruo. Non è soggetta alla procedura di cui sopra la corrispondenza contenente estratti conto bancari e fatture.

Gli inviti pervenuti alla Cooperativa sono previamente visionati dal Direttore. Gli inviti relativi a manifestazioni ed eventi ai quali la Cooperativa riterrà opportuno partecipare saranno oggetto di protocollazione secondo la prassi sopra indicata. Saranno in ogni caso protocollati gli inviti a manifestazioni ed eventi relativamente ai quali la Cooperativa abbia concesso un contributo.

Corrispondenza in uscita

La corrispondenza in uscita dalla Cooperativa è costituita da:

- corrispondenza affidata al servizio postale (lettera ordinaria, raccomandata, assicurata, plico, telegramma);
- corrispondenza affidata a corrieri privati (lettera ordinaria, raccomandata, assicurata, plico);
- corrispondenza consegnata a mano ai destinatari (lettera ordinaria, raccomandata, plico);
- corrispondenza inviata via fax (lettera ordinaria);
- atti e documenti affidati al servizio pubblico di notificazione;
- corrispondenza inviata a mezzo posta elettronica.

E' istituito un sistema di registrazione puntuale della corrispondenza in uscita, definito "Protocollo in Uscita" consistente in un file di excell condiviso, attraverso il quale si annotano, i seguenti dati:

- data del documento di corrispondenza;
- data di partenza della corrispondenza;
- numero progressivo assegnato;
- tipo documento (lettera ordinaria, raccomandata, assicurata, plico, telegramma, fax, e-mail, etc.);
- estremi del destinatario;
- oggetto trattato nel documento.
- Identificazione della persona che ha redatto il documento, nonchè di chi lo ha eventualmente autorizzato o richiesto.

La conservazione e la redazione del registro del Protocollo in Uscita è affidata in via ordinaria a ciascun impiegato. Le singole lettere devono riportare i riferimenti del foglio di excell, nonchè devono essere conservati nei vari fascicoli o nelle varie cartelle elettroniche.

Le eventuali richieste avanzate da terzi esterni alla Cooperativa per l'accesso a documenti e dati di ogni tipo della Cooperativa stessa, ovvero per il rilascio di attestazioni o certificazioni, dovranno essere sottoposte all'attenzione ed alla decisione del Direttore Generale.

E' fatto espresso divieto agli Amministratori ed ai dipendenti della Cooperativa di porre a disposizione di terzi, in ogni forma e con qualsiasi modalità, compresa quella elettronica, i documenti e le informazioni relative alla Cooperativa stessa ed alla sua attività complessiva, con particolare riferimento al materiale trattato per effetto dell'incarico ricoperto e/o del mandato ricevuto.

Gli Amministratori ed i dipendenti della Cooperativa hanno accesso ai documenti ed alle informazioni che risultano coerenti con l'incarico ricoperto e/o con il mandato ricevuto.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI
DALL'ART. 24 D.LGS. 231/2001

I Reati presupposto

Trattasi di procedure collegate ad una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, in cui è evidente il nesso causale tra il comportamento del rappresentante dell'ente, l'indebito profitto conseguito da quest'ultimo e il corrispondente danno conseguito dalla collettività.

In particolare, vengono citate dall'art. 24 del Decreto le seguenti 5 ipotesi di reato presupposto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

Le attività a rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso dell'adeguamento al Decreto, ha permesso di individuare le attività della Società che possono essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine, come anticipato nella parte generale del presente Modello, sono state individuate le seguenti attività sensibili a rischio – reato con la precisazione che l'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
- Rimborsi spese e carte di credito;
- fatturazione;
- erogazione di *benefits* o altri incentivi;

- istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento;
- accesso alla rete informatica aziendale;
- Assunzione di personale.

Le procedure

A) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in generale, anche con riferimento ad omaggi, spese di rappresentanza, consulenze

I soggetti che possono intrattenere rapporti con soggetti pubblici devono essere preventivamente identificati ed autorizzati.

Nel caso di assenza dei suddetti soggetti, dovrà essere informato il Direttore e/o il Presidente del CdA di che designerà la persona all'uopo autorizzata.

In ogni caso il Direttore e il Presidente del CdA dovranno essere informati dell'avvio di tutte le procedure ispettive dovendo il Presidente del CdA valutare se a tali verifiche/ispezioni debba assistere oltre alla persona già autorizzata anche altro soggetto da Lui designato. Ove emergano criticità nelle predette attività ne dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore di Comunità e al Presidente del CdA.

Tutti i dati ed i documenti forniti all'organo ispettivo dovranno essere elencati in un apposito documento che andrà siglato da chi ha effettuato la consegna.

Tutta la documentazione ricevuta e relativa al rapporto dovrà essere appositamente archiviata. La persona autorizzata che ha gestito gli adempimenti al fine del rilascio del provvedimento amministrativo ovvero la verifica/ispezione dovrà darne tempestiva comunicazione all'OdV, con l'indicazione di tutti i soggetti che hanno svolto, presenziato alle suddette attività.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio dovrà essere improntata al rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza.

La *donazione* di beni o di denaro è consentita solo quando sussiste un significativo interesse umanitario per la Società.

La donazione è un atto volontario e perciò non può essere fatta in cambio di un servizio.

E' necessario evitare che il destinatario della donazione possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'aggiudicazione di forniture di prodotti a favore della Società.

Non sono consentite donazioni a persone fisiche.

Non possono essere effettuate donazioni in denaro, senza che sia stato presentato e documentato un progetto concreto in cui impiegare la somma donata.

La donazione non può essere, infatti, utilizzata come strumento per aggirare l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di prodotti.

Non può essere oggetto di *omaggio* la donazione di denaro seppur di modico valore.

Possono essere distribuiti omaggi di valore unitario non superiore a € 25,00.

E' possibile distribuire gadget in occasioni particolari (Natale, Pasqua, congressi, convegni), purché questi vengano acquistati direttamente dall'azienda a livello centrale e del valore unitario non superiore a €100,00.

In ogni occasione, le *spese di rappresentanza* sono limitate al sostenimento dei costi relativi al trasferimento, vitto ed alloggio del rappresentante della Società.

La Società non può in alcun modo sostenere costi per eventuali accompagnatori.

Eventuali *contratti di consulenza* devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse umanitario, o di altra natura, comunque lecito, concreto ed attuale da parte della Società.

La stipulazione di contratti di consulenza è subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza e documentabilità dell'iniziativa.

Nell'individuazione del corrispettivo si dovrà tener conto dei seguenti parametri: a) tariffe praticate sul mercato per prestazioni analoghe; b) prestigio del consulente; c) tipologia e durata della consulenza; d) specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutati in termini quantitativi e qualitativi.

L'inizio della prestazione deve essere sempre preceduta dalla stipulazione del relativo contratto/lettera d'incarico con sottoscrizione di tutte le parti interessate.

Il contratto/lettera d'incarico deve essere firmato/a da figure legalmente autorizzate a rappresentare la Società.

Il contratto /lettera d'incarico deve possedere i seguenti requisiti: a) specificazione chiara delle prestazioni fornite; b) specificazione del termine.

Al termine dell'incarico dovrà essere accertata che la prestazione sia stata resa nei termini convenuti e la relativa documentazione dovrà essere appositamente archiviata.

B) Rimborsi spese e carte di credito

Sono rimborsabili ai dipendenti solamente le spese che la Società abbia preventivamente indicato, purché siano ragionevoli, appropriate e comunque sostenute nello svolgimento di attività per conto della Società, nonchè i rimborsi a piè di lista che compaiono in busta paga.

I dipendenti, devono essere adeguatamente informati sui loro poteri e sulle loro responsabilità.

I dipendenti sono responsabili della completezza e dell'accuratezza della nota spese presentata.

Approvando la nota spese di un dipendente, si attesta che: a) le spese riportate sono state sostenute per un fine aziendale autorizzato, che è documentato e descritto adeguatamente; b) le spese sono ragionevoli e conformi alle procedure aziendali di riferimento.

In ogni caso deve essere allegata ed archiviata adeguata documentazione inerente le spese sostenute.

C) Fatturazione

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

D) Erogazione di *benefits* o altri incentivi

I *benefits* e gli incentivi sono ammessi purchè in misura ragionevole e debitamente giustificati.

E) Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

In materia di finanziamenti pubblici della Società chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Il Consiglio di amministrazione individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata al Consiglio di amministrazione quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione.

In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Consiglio di amministrazione deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al Consiglio di amministrazione e all'OdV.

F) Accesso ai dispositivi informatici aziendali

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere ai dispositivi informatici aziendali sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

G) Assunzione del personale

E' necessario determinare prima dell'assunzione i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'assunzione stessa e definire i criteri di valutazione utilizzati al fine della scelta del candidato.

Le valutazioni effettuate a seguito dei colloqui con i candidati devono essere documentate e conservate nell'apposito fascicolo del dipendente, in conformità con quanto previsto dal sistema qualità.

La documentazione delle valutazioni è necessaria anche nel caso in cui la selezione del personale avvenga mediante l'ausilio di Società esterne.

Nell'ipotesi in cui il valutatore si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare il colloquio.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001

I Reati presupposto

Trattasi di procedure collegate alla prevenzione dei delitti informatici di seguito elencati:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinques* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinques* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinques* c.p.);

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinques* c.p.).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 *bis* Decreto 231,

ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

A) gestione database;

B) fatturazione;

Le procedure

A) Gestione *database*

La Società verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la Società gli trasmette la relativa documentazione.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

La Società, nella figura del suo Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale *software house* esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione la Società consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

B) Fatturazione

La Società ha installato, in conformità alla normativa vigente, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure atte a prevenire i reati di corruzione e concussione, i quali, come è noto, rientrano nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) gestione ordini e pagamenti;
- B) rapporti con altri enti pubblici;
- C) rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza;

Le procedure

A) Gestione ordini e pagamenti

L'Organo di amministrazione deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

Si rimanda nel merito alle procedure P.GAF previste dal sistema qualità.

B) Rapporti con Enti pubblici

Il Presidente del Consiglio di amministrazione tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della ASL, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la Società venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore unico sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'OdV.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto 231 offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche dell'Unione europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone diverse da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali la Società abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.

C) Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale. Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate a prevenire i reati di *falso nummario* e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473.c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 *bis*, Decreto 231, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

A) cassa;

B) gestione della cassa contante.

Le procedure

A) Cassa

Esiste una cassa di entità talmente esigua da non rappresentare una particolare fonte di rischio potenziale.

B) Gestione cassa contante

Il soggetto responsabile della gestione della cassa contante deve essere preventivamente individuato.

Devono essere appositamente individuate le modalità di integrazione della cassa contante.

I pagamenti tramite cassa contante devono essere specificatamente autorizzati dal responsabile della cassa.

E' richiesta la registrazione tempestiva dei movimenti di cassa e la conservazione di idonea documentazione di supporto. Le diverse fasi connesse all'utilizzo della cassa contante devono essere tracciate.

I poteri di autorizzazione e di firma devono essere conformi al sistema di procure/deleghe in essere.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 25 TER D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate ai reati societari quali:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art.2635 c.3 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.1 c.c.)

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, Decreto 231, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) societaria;
- B) redazione dei documenti contabili;
- C) rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza;
- D) disposizione del patrimonio sociale;
- E) operazioni su strumenti finanziari non quotati;
- F) deliberazioni assembleari;
- G) Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.
- H) partecipazione a bandi, stipulazione contratti, selezione fornitori, relazioni coi competitors.

Le procedure

A) Societaria

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

C) Redazione dei documenti contabili e comunicazioni sociali

Per ciascuna transazione effettuata dalla Società deve essere conservata adeguata documentazione di supporto che garantisca l'individuazione della autorizzazione e della motivazione economica sottostante la transazione.

La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione sia degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.

Il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati ed informazioni economiche deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema.

Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico.

Per ciascuna registrazione contabile deve essere conservata presso la direzione amministrativa adeguata documentazione di supporto.

Deve essere appositamente disciplinata la procedura della cancellazione dei dati e delle informazioni contabili

Il progetto di bilancio ed il relativo giudizio rilasciato dai revisori della società devono essere trasmesse al CdA con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.

Il direttore amministrativo ha la responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione ed aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA al deposito e pubblicazione (anche informatica) del bilancio approvato fino alla relativa approvazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti di cui alla lettera A) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che la Società vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrà in corso di esercizio informare l'Organismo sui risultati delle verifiche effettuate.

L'Organismo può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

C) Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza

Il Presidente del CdA, nei rapporti con l'Assemblea e con i soci, deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l'Organismo sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti societari che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

È necessario archiviare le richieste d'informazioni, dati e documenti avanzate dal Collegio Sindacale ed effettuare una reportistica in merito agli incontri tenuti.

E' fatto obbligo di trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del CdA sui quali gli stessi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

Il Presidente del CdA ha la responsabilità della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

E' necessario prestare nei rapporti con i suddetti organi di controllo massima collaborazione e trasparenza.

D) Disposizione del patrimonio sociale

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'OdV.

E) Operazioni su strumenti finanziari non quotati e notizie price sensitive

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Tutte le operazioni sui suddetti strumenti finanziari in nome e per conto della casa di cura sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia.

Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'OdV.

È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari non quotati.

A tal fine il Consiglio di amministrazione è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della Società, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

F) Deliberazioni assembleari

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

G) Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

È necessario che siano identificati ruoli e responsabilità in merito: a) alla predisposizione della documentazione di supporto alle delibere del Consiglio di amministrazione; b) alle compravendite di partecipazioni; c) alle operazioni straordinarie sul capitale; c) alle comunicazioni al Registro delle imprese.

E' richiesta la tracciabilità di tutte le attività relative ai singoli processi d'interesse, mediante apposizione della sigla da parte dei soggetti responsabili della predisposizione dei dati e della documentazione relativa e la verifica ed autorizzazione alla trasmissione dei documenti.

I poteri di autorizzazione e di firma devono essere coerenti con il sistema delle procure esistente.

H) partecipazione a bandi, stipulazione contratti, selezione fornitori, relazioni coi competitors.

Bisogna stabilire dei protocolli che determinino un iter di attuazione di ben precise politiche commerciali. Bisogna istituire dei parametri di riferimento per determinare livello e congruità di prezzo, per quanto riguarda le forniture si può stabilire di richiedere per ogni acquisto almeno 3 preventivi a tre soggetti diversi, ed allegare ad ogni operazione di acquisto idonea documentazione che attesti il livello medio dei prezzi praticati nel mercato.

Ogni acquisto deve essere approvato dal responsabile preposto, per cui ogni acquisto deve riportare almeno due firme: quella di chi ha predisposto l'ordine e del diretto superiore.

Per il ciclo attivo il controllo va effettuato confrontando i prezzi praticati coi prezzi medi del mercato ed eventuali anomalie vanno investigate.

Per quanto riguarda la gestione di contratti attivi campione ogni tre mesi si verificano: completezza ed accuratezza delle fatture, conformità delle fatture a prescrizioni di legge, criteri di emissione di note di credito.

Bisogna prevedere attività di formazione e sensibilizzazione del personale per evitare la commissione di reati di tal genere.

Nei rapporti con soggetti terzi, professionisti esterni, vengono fornite al personale alcune regole atte a disciplinarne i rapporti, al fine di garantire:

segnalazione tempestiva all'OdiV ed agli organi superiori di eventuali regalie, o richieste di denaro non giustificate dai normali rapporti amministrativi.

L'assegnazione di incarichi a terzi deve precedere l'elaborazione di una breve relazione che attesti e dimostri incontrovertibilmente di essere ispirata a criteri di legalità, trasparenza, inerenza e giustificabilità.

Nell'assunzione del personale bisogna dimostrare richiedere e rispettare: un programma pianificato di assunzioni in base ad esigenze effettive.

Individuare i requisiti minimi necessari per ricoprire i vari ruoli scoperti.

Selezionare ed intervistare per ogni posto scoperto almeno n.10 candidature.

L'assunzione del personale deve avvenire dopo almeno il parere favorevole di n.2 persone interne all'azienda, una delle quali ricoprente ruoli apicali.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) e condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo, art. 1, legge n. 15/1979;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York del 9 dicembre 1999.

Con la legge n. 7/2006, nel rispetto dei fondamentali diritti della salute e dell'integrità fisica e psichica di donne e bambine, si è proposto di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti di questi soggetti, di garantire loro il pieno rispetto dei diritti umani contro ogni forma di pratica culturale violenta e brutale. Nel Decreto 231 è stata, pertanto, estesa con l'introduzione dell'art. 25 quater la responsabilità degli enti anche per il delitto di:

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Non si ritiene che tale rischio sia di entità tale da rappresentare oggetto di particolare attenzione in questo momento nella struttura.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate ai delitti contro la tratta delle persone e ai delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies, Decreto 231, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) assunzione e trattamento normativo ed economico del personale;
- B) rapporti con i pazienti.

Le procedure

- A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

È fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare il verificarsi di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

- B) Rapporti con i pazienti

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della Società è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.

Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari ove possibile.

Al momento dell'assunzione e periodicamente chi è a contatto con i pazienti effettua dei colloqui con personale che ne valuta le capacità.

I dipendenti turnano nelle 24 ore per cui un singolo paziente viene a contatto con diversi addetti, si opera spesso in equipe o mini equipe, esiste un manuale e procedure idonee a prevenire il reato presupposto qui trattato.

**PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI
DALL'ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI
DALL'ART.187 BIS E TER T.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART.
187 QUINQUIES T.U.F.**

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e, precisamente:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. art. 185 d.lgs. n. 58/98).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 sexies, Decreto 231, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) gestione informazioni privilegiate;
- B) notizie price sensitive;
- C) investimenti in strumenti finanziari.

Le procedure

A) Gestione informazioni privilegiate

A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della Società, è vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.).

Salvo che la comunicazione debba considerarsi effettuata nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (ex art. 184 comma 1 lett.b), a tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.), che svolgono la propria attività all'interno della Società, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'ente.

B) Notizie price sensitive

È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.).

L'Amministratore unico è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della Società, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" (ex art. 187 ter t.u.f.) della notizia da diffondere, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

C) Investimenti in strumenti finanziari

È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 TUF) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, utilizzando informazioni privilegiate (ex art. 181 TUF).

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 TUF).

Tutte le operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 TUF) in nome e per conto della Società sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia.

Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'OdV.

Sono da considerarsi operazioni a potenziale rischio di manipolazione del mercato quelle indicate nel Codice di comportamento A.I.O.P..

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate alle misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.);

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies Decreto 231, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) organizzazione aziendale;
- B) redazione documento di valutazione rischi,
- C) informazione;
- D) formazione;
- E) sorveglianza sanitaria;
- F) uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Le procedure

A) Organizzazione generale

Nello svolgimento della propria attività, la Società deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verificano fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla Società.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È del Consiglio di amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che

espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B) Redazione Documento di valutazione rischi

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C) Informazione

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della casa di cura, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

D) Formazione

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

E) Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla

commissione consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi

all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F) Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. n. 81 del 2008. Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI

DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001

I reati presupposto

Trattasi di procedure collegate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni, con i seguenti reatipresupposto:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 octies, Decreto 231, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

A) attività di tesoreria;

B) rapporti commerciali.

Le procedure

A) Attività di tesoreria

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e sue modificazioni.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

La Società deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva un'adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

B) Rapporti commerciali

Per il rispetto della norma prevista alla lett. A) si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione.

Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 146 DEL 2006

I reati presupposto

Con la Legge 16 marzo 2006 n. 146 è stata data attuazione, mediante il consueto meccanismo d'introduzione automatica ad hoc nell'ordinamento nazionale, sia alla Convenzione delle Nazioni

Unite contro la criminalità organizzata, sia ai relativi Protocolli Addizionali. Fulcro di tale provvedimento legislativo è, sine dubio, l'art. 3 ove è definita la nozione di reato transnazionale. Tale norma, individua, come elemento costitutivo indefettibile, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, senza, tuttavia, specificarne i requisiti. Pertanto, al fine di interpretare correttamente la norma in questione, è necessario far riferimento alla Convenzione citata.

Quest'ultima rappresenta un

importante strumento interpretativo, laddove la norma nazionale presenti requisiti di indeterminatezza. L'art. 2 della Convenzione definisce, quale elemento normativo giuridico internazionale il gruppo criminale organizzato come "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Nell'ottica transnazionale delineata, acquisiscono rilevanza, per espressa previsione normativa, i seguenti delitti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).

Le attività a rischio

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 10 della l. n. 146 del 2006, ha individuato le seguenti attività a rischio - reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) rapporti commerciali;
- B) assunzione e trattamento normativo ed economico del personale;
- C) gestione sostanze stupefacenti.

Le procedure

- A) Rapporti commerciali

Nello svolgimento delle contrattazioni è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale.

È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, il Consiglio di amministrazione controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

B) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

La Società si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dai C.C.N.L. vigenti.

Il personale addetto alle procedure di assunzione, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere al Consiglio di amministrazione una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dalla legge n. 189/2002 e sue modificazioni.

C) Gestione sostanze stupefacenti

È fatto obbligo alla Società di limitare il più possibile, nel rispetto delle esigenze organizzative, il numero dei soggetti autorizzati all'accesso all'armadio degli stupefacenti.

Il registro di carico e scarico degli stupefacenti è tenuto dal Direttore sanitario ed è sottoposto a periodici controlli anche ad opera del Consiglio di amministrazione. Esiste un manuale da anni in azienda, ed esistono delle procedure specifiche per la gestione dei farmaci nei manuali di accreditamento.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 179 30/11/2017, E DAL COMMA 2-bis DELL'ART.6 D.LGS 231/2001.

la legge 179/2017 rubricata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto nell'ordinamento italiano un concetto ben noto da tempo nel mondo anglosassone denominato whistleblowing: la possibilità per i dipendenti e/o collaboratori di una azienda/ente di poter segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio

rapporto di lavoro/collaborazione, in maniera riservata e senza incorrere in ritorsioni e senza subire atti discriminatori in conseguenza di ciò.

Nel contempo il “sistema” deve garantire un utilizzo non abusivo del sistema di segnalazione adottato.

La legge 179/2017 all'art.2 ha previsto la modifica dell'art. 6, del D.lgs.231/2001, introducendo nel corpo di tale articolo 3 nuovi commi: comma 2-bis, 2-ter, 2-quater, al fine di introdurre l'whistleblowing anche nel sistema e neli modelli di Gestione 231.

La procedura

Si è voluto implementare chiari canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231.

Nonchè si è voluto implementare procedure ed istruzioni che permettano l'Organo incaricato di ricevere trattare e verificare tali segnalazioni a norma di legge nel rispetto dei diritti del segnalante nonché nei diritti degli interessati eventualmente lesi da segnalazioni colposamente o dolosamente infondate.

I soggetti coinvolti.

Sono coinvolti nella regolamentazione dell' whistleblowing tutti i soggetti interessati dalla 231 e cioè: tutti gli organi sociali, i componenti dell'OdV stesso, i dipendenti, i quadri i dirigenti, consulenti fornitori, clienti, i soci, i collaboratori e chiunque si rapporti direttamente ed indirettamente con la società.

Oggetto della segnalazione.

L'oggetto della segnalazione è la violazione del codice etico approvato, l'elusione e la violazione del modello 231 adottato, la commissione di uno dei reati presupposto contemplati dal modello 231.

Destinatari della segnalazione e modalità della segnalazione.

Il destinatario primo della segnalazione è l'OdV della società, per segnalazioni di eventuali irregolarità da parte dell'OdV stesso, il destinatario è il Presidente del Collegio Sindacale o in alternativa il Presidente della società.

Le segnalazioni devono avvenire tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

per le segnalazioni indirizzate all'OdV all'indirizzo: odv@redancia.net

per le segnalazioni indirizzate al Presidente del Collegio Sindacale all'indirizzo: chiara10082015@gmail.com

per le segnalazioni indirizzate al Presidente della società all'indirizzo: l.tassi@redancia.net

in alternativa possono avvenire ai seguenti indirizzi di posta ordinaria:

per le segnalazioni indirizzate all'OdV all'indirizzo: Studio Legale Associato “Aglietto-Bertolotto-Romani” via Paleocapa 5 17100 Savona

per le segnalazioni indirizzate al Presidente del Collegio Sindacale all'indirizzo: via S.S. Giacomo e Filippo 31/5 A 16122 Genova.

per le segnalazioni indirizzate al Presidente della società all'indirizzo: via Montegrappa 43 L 17019 Varazze (SV)

Contenuto della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti dati:

nome e cognome del segnalante

rapporto dello stesso con la società

una mail, un numero di telefono, un indirizzo cui poter contattare il segnalante

nomi e cognomi dei segnalati, nonché ruolo e/o rapporto che gli stessi hanno con l'azienda

descrizione accurata del reato o dell'illecito rilevato, circostanziandolo nel tempo e nello spazio,

elencazione precisa e concordante dei fatti rilevati

indicazione di altre persone che eventualmente possono essere idonee a confermare il contenuto della segnalazione

eventuali allegati o documenti atti a sostenere ed avvalorare quanto segnalato

Riservatezza- protezione – tutela della discriminazione

la segnalazione e le informazioni in essa contenute sono riservate, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società. Il nome del segnalante resterà riservato e non può essere diffuso.

I segnalanti sono tutelati da ogni forma di ritorsione, minaccia o penalizzazione derivanti dal fatto di aver effettuato la segnalazione. La società non tollererà alcuna forma di ritorsione, minaccia o altro nei confronti non solo del segnalante, ma anche di coloro che potranno essere interpellati al fine di verificare la fondatezza della segnalazione.

Il segnalante qualora si sentisse minacciato, penalizzato o discriminato a seguito del fatto di aver effettuato la segnalazione, può attraverso gli stessi canali previsti per effettuare la segnalazione rendere edotti gli Organi Sociali di tale situazione.

Infine il segnalante potrà rivolgersi alle associazioni sindacali competenti per tutelare i propri diritti se alle dipendenze della società.

Gestione della segnalazione da parte dei destinatari della stessa.

I destinatari della segnalazione devono garantire la riservatezza della stessa, pertanto se non nei casi previsti dalla legge non dovranno mai rivelare il nome del segnalante.

Il ricevente la segnalazione dovrà valutare la fondatezza e la veridicità della segnalazione, pertanto dovrà in prima istanza ascoltare l'autore della segnalazione, in seconda battuta se possibile, in maniera riservata, cercare di verificare attraverso documenti reperibili in azienda quanto gli è stato segnalato.

Infine potrà ascoltare i soggetti indicati nella segnalazione.

Nello svolgere le sue funzioni il ricevente la segnalazione potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali, di eventuali consulenti esterni, sempre nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di violazione del codice Etico nonché di commissione di reati presupposto ex lege 231, il segnalante informerà senza indugio l'Organo Amministrativo della società e/o il Presidente del Collegio Sindacale.

Il soggetto ricevente la segnalazione dovrà costituire un fascicolo per ogni segnalazione ricevuta, conservandola in formato cartaceo e/o informatico, e dovrà comunque riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e/o al Collegio Sindacale sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine.

Il segnalante dovrà attivarsi senza indugio non appena ricevuta la segnalazione.

Le segnalazioni infondate se effettuate con dolo o colpa grave dovranno essere segnalate nei medesimi modi sopradescritti.